



Z.8 PENSIONE FONDO CASALINGHE

Che cos'è

Istituito nel 1997, il Fondo Casalinghe è rivolto a persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari. Ha sostituito la precedente “mutualità casalinghe” istituita nel 1963.

Possono iscriversi al Fondo le persone di entrambi i sessi con età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull'avviamento al lavoro.

Chi può usufruirne

Si può iscrivere chi:

- svolge lavoro in famiglia non retribuito con responsabilità familiari, senza subordinazione;
- non è titolare di pensione diretta;
- non svolge attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale;
- presta attività lavorativa part-time che, in base all'orario e alla retribuzione, non permette di raggiungere il numero di settimane lavorative sufficienti per avere diritto alla pensione.

Come funziona

L'iscrizione al fondo è assolutamente libera e volontaria.

Se non ci sono condizioni ostative all'iscrizione al Fondo, la domanda è accolta automaticamente e l'interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta, corredata dai primi bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento.

L'iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.

I componenti del nucleo familiare fra i 18 e i 65 anni - che svolgano esclusivamente attività domestica per la cura della famiglia, senza subordinazione e gratuitamente - sono obbligati ad iscriversi anche all'INAIL, per la copertura dei rischi di infortunio sul lavoro e malattia professionale (ai sensi della Legge 493/1999).

I versamenti sono completamente liberi ma per avere la copertura mensile minima è necessario versare almeno € 25,82 mensili. Un anno di contribuzione minima è, quindi, pari a € 309,84.

Le prestazioni erogate

Il Fondo eroga solo due prestazioni pensionistiche: quella di vecchiaia e quella di inabilità.

Entrambe non sono reversibili ai superstiti.

La pensione spettante viene calcolata in base al numero di anni di versamenti ed agli importi versati.

Per questo occorre valutare la scelta di tale strumento confrontandolo con altre prestazioni



sociali, come la pensione sociale e la pensione di cittadinanza.

Per la pensione di vecchiaia sono necessari almeno 5 anni di contributi (60 mesi di versamenti) e 57 anni di età. Tuttavia, qualora il trattamento non raggiunga una rata minima pari all'assegno sociale maggiorato del 20% (quindi, per il 2021, circa € 552 al mese) la pensione potrà essere riconosciuta solo al compimento del 65° anno di età.

L'importo non è mai integrabile al trattamento minimo né è soggetto alla perequazione automatica prevista in materia di pensioni. La pensione erogata dal Fondo, pertanto, non aumenta nel tempo per effetto dell'inflazione.

Per la pensione di inabilità sono necessari almeno 5 anni di contribuzione accreditata, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a prescindere dall'età anagrafica.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto

Link di riferimento:

INPS, scheda prestazione: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/iscrizione-fondo-casalinghe>

Normativa di riferimento:

Legge 389/1963: http://www.edizionieuropee.it/law/html/41/zn77_06_096.html

(aggiornata al 24 febbraio 2022 / MS)

